

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice Meccanografico + Voce Economica | Capitolo | Importo |
|------------|--------------|----------|--|----------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | | | | | |

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 08/02/2018



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. Giuseppe Lembo

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 MAR, 2018;

Dalla Residenza Comunale, 29 MAR, 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici
/ Servizi Legali

LIQUIDAZIONE

N° 09 del Reg.

Data: 08/02/2018

OGGETTO: Liquidazione Debiti Fuori Bilancio in favore dell'avv. Carmela Capozzolo, da Corleto Monforte (Sa) quali spese di lite di cui alla Sentenza n° 4985 - del 04/11/2016, emessa dal Tribunale di Salerno, I^a Sezione Civile (contenzioso sig. Antonio Bamonte contro Comune di Aquara) così come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 16 - del 26/09/2017. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [44]

del [20 MAR, 2018]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici / Servizio Contenzioso

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamata l'Ordinanza a firma dell'ex Sindaco geom. Franco **Martino**, n° 11 - del 26 aprile 2010, con la quale veniva ordinato al sig. Antonio **Bamonte**, nato in **Ottati** (Sa) il 27/12/1959, ed ivi residente alla Via Piedi la Terra, n° 8, di pagare la somma di **€uro 430,33**, per l'infrazione contestata dal **Corpo Forestale dello Stato**, Comando Stazione di **Ottati**, per lo spostamento di bestiame bovino in altro Comune, senza comunicazione e senza prescritta autorizzazione;

Dato atto che il sig. Antonio **Bamonte**, mediante il proprio legale di fiducia avv. Carmela **Capozzolo**, con studio in **Corleto Monforte** (Sa) proponeva Ricorso avverso la citata Ordinanza Sindacale innanzi al Tribunale di **Salerno**, Sezione Distaccata di **Eboli** (Sa), al fine, in via preliminare, di sospendere l'esecutività dell'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento, nonché la dichiarazione di illegittimità della pretesa sanzionatoria, con il conseguente annullamento ovvero l'inefficacia della stessa, unitamente alla relativa opposizione;

Che la suddetta opposizione verteva, tra l'altro, **sull'incompetenza del Sindaco** ad emanare l'Ordinanza di ingiunzione, in quanto, dopo l'entrata in vigore del "**testo unico delle disposizioni sugli enti locali**", approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, è stata devoluta ai dirigenti-funzionari degli enti locali, ai sensi dell'art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli Organi di governo, attribuendo agli stessi i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, tra quelli degli Organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n° 6362 - del 01/04/2004);

Vista la Sentenza n° 4985 / 2016 - emessa il 04/11/2016, dal Tribunale Civile di **Salerno**, 1^a Sez. Civile - **G.O.T.**, in funzione di Giudice Unico, dott.ssa Ada **Giannuzzi**, con la quale, in accoglimento della tesi difensiva, emetteva la Sentenza di 1° grado, nella causa civile iscritta al R.G. n° 20001978/2010, con le seguenti motivazioni: 1)- annulla l'Ordinanza - ingiunzione n° 11, emessa dal Comune di **Aquara**, in data 26/04/2010; - 2)- condanna il Comune di **Aquara**, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Antonio **Bamonte**, delle spese del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma di **€uro 558,00**, di cui **€ 400,00** per compenso ex DM 55/14, ed **€ 38,00** per spese, **oltre Iva, Cnap e rimborso forfettario**, ex L.P. come per legge;

Vista la nota del 08/11/2016, assunta in data 15/11/2016, al prot. n° 003747, con la quale l'avv. Carmela **Capozzoli**, nella sua qualità, richiedeva il pagamento delle spese di Sentenza nell'importo complessivo di **€uro 814,18** (€ 558,00 per competenze legali, € 83,70 per forfettizzazione 15%, € 25,66 per Cap. e € 146,82 per Iva);

Dato atto che questo Ente, causa annosi problemi di bilancio, non ha potuto far fronte al pagamento di quanto dovuto;

Visto l'Atto di Precetto notificato a questo Ente in data 24/05/2017, assunto al prot. n° 001630, ammontante a complessivi **€uro 968,02** (novecentosessantotto / 02) oltre spese di notifica;

Visto altresì, l'Atto di Pignoramento presso terzi, notificato a questo Ente in data 12/07/2017, assunto al prot. n° 002233, con il quale l'avv. Carmela **Capozzolo**, citava questo Ente a comparire all'udienza innanzi al Tribunale Civile di **Salerno**, Giudice dell'Esecuzione a designarsi, il giorno 24/07/2017;

Visto ancora, l'ulteriore Atto di Pignoramento presso terzi, con il quale lo stesso avv. **Capozzolo**, citava questo Ente a comparire all'udienza innanzi al Tribunale Civile di **Salerno**, Giudice dell'Esecuzione a designarsi, il giorno 09/10/2017;

Che questo Ente, presi i contatti con l'avv. **Capozzolo**, anteriormente alla data del 09/10/2017, si impegnava a riconoscere la somma dovuta, quale Debito Fuori Bilancio, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;

Vista la nota di questo servizio prot. n° 002434 - del 26/07/2017, con la quale, si proponeva al Consiglio Comunale di riconoscere, quale debito fuori bilancio, la cifra richiesta dall'avv. Carmela **Capozzolo**, ritenendola conforme a quanto previsto dall'art. 194, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 07 - del 27 aprile 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione - anno 2017 / 2019;

Vista altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 - del 26/09/2017, con la quale è stato effettuato ed approvato, il "Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano, dei Debiti Fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 - lett. a ed e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267", tra i quali quello scaturente dalla citata Sentenza del Tribunale di Salerno, 1^a - Sez. Civile, n° 4985/2016, emessa in data 04/11/2016;

Vista la nota del 25/11/2017, assunta al prot. n° 003937 - in data 30/11/2017, a firma del sig. Antonio **Bamonte** e dell'avv. Carmela **Capozzolo**, con la quale il sig. **Bamonte** (C.F. BMN NTN 59T27 G192R) autorizza questo Ente a pagare direttamente all'avv. Carmela **Capozzolo**, con studio alla Piazza Antica, n° 53, in **Corleto Monforte** (Sa) la somma di **€uro 968,02**, scaturente dalla più volte citata Sentenza n° 4985 / 2016 e dai predetti atti di Pignoramento presso terzi;

Verificata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Ritenuto doversi procedere alla relativa liquidazione;

Visti gli artt. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18/08/200, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Determina

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- procedere alla liquidazione delle spettanze, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 16 - del 26 settembre 2017, all'avv. Carmela **Capozzolo**, con studio alla Piazza Antica, n° 53, **Corleto Monforte** (Sa) - (C.F. CPZ CML 63M70 G793B) della somma complessiva di **€uro 968,02** (novecentosessantotto / 02) a saldo di quanto spettante, scaturente dalla condanna di questo Ente nella Sentenza n° 4985 / 2016 (agli atti di questo ufficio) emessa il 04/11/2016, dal Tribunale Civile di **Salerno**, 1^a Sez. Civile - G.O.T., in funzione di Giudice Unico, emessa dalla dott.ssa Ada **Giannuzzi**, con la quale, in accoglimento della tesi difensiva, emetteva la citata Sentenza di 1°

grado, nella causa civile iscritta al R. G. n° 20001978/2010, così motivandola: 1)- **annulla** l'Ordinanza - ingiunzione n° 11, emessa dal Comune di **Aquara**, in data 26/04/2010; - 2)- **condanna** il Comune di **Aquara**, in persona del suo legale rappresentante p. t., al pagamento in favore di Antonio **Bamonte**, delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 558,00, di cui €. 400,00 per compenso ex DM 55/14, ed €. 38,00 per spese, **oltre** Iva, Cnap e rimborso **forfettario**, ex L. P. come per legge;

- **accreditare** la somma dovuta, mediante **bonifico** su C/C in essere presso "Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno", Sede di **Roscigno** (Sa), Iban: **IT 88 E 08784 76400 0200000 16823**, intestato alla medesima, come richiesto dalla stessa e autorizzato dal sig. Antonio **Bamonte**, meglio identificato in premessa, come da nota **allegata** alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, con la dichiarazione espressa da parte del cliente (ad avvenuto pagamento) di non aver null'altro a pretendere da questo Ente per la causale di cui alla presente;

- **di imputare** la spesa complessiva di **Euro 968,02** (novecentosessantotto / 02) al Capitolo 137 / 3 - Codice Bilancio **01.02-1.10.05.04.001**, ad oggetto: "**Debiti Fuori Bilancio per passività pregresse**", della Gestione **Residui Passivi** - anno 2017, sul quale costituisce vincolo definitivo;

- **dare atto** che il legale interessato, ad incasso avvenuto della somma sopra indicata, emetterà apposita fatturazione elettronica;

- **dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, **dell'insussistenza** di cause di **conflitto di interesse**, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più **specificatamente** che **l'adozione** del presente atto **non coinvolge interessi** dello **scrivente** o dei **suoi familiari** entro il **secondo grado**;


- **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul **link** del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **il presente atto** di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi, per il controllo ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa / Affari Generali /
Servizio Contenzioso
sig. **Ascanio Marino**



| |
|---------------------------------|
| Comune di AQUARA (SA) |
| 30 NOV. 2017 |
| Prot. N. 3937 |

Spett.le
Comune di Aquara
In persona del legale
rapp.te p.t.
Via Garibaldi n. 5
84020 Aquara

Oggetto: giudizio civile Bamonte Antonio Vs Comune di Aquara definito con sentenza n. 4985 / 2016 resa in data 4.11.2016 nell'ambito della controversia n. 20001798/2010 innanzi al Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, GOT Giannuzzi.

Ottati, lì 25.11.2017

Il sottoscritto Bamonte Antonio nato a Ottati (SA) il 27.12.1959, C.F. BMNNTN59T27G192R, ivi residente alla Via Piedi La Torre n. 8, in merito al giudizio in oggetto e all'atto di precetto del 10.05.2017, con la presente autorizza il suo difensore Avv. Carmela Capozzolo, con studio in Corleto Monforte (SA), alla Piazza Antica n. 53, ad incassare direttamente dal Comune di Aquara (SA) la somma di € 968,02 maturata a titolo di competenze legali nel richiamato giudizio- come da precetto del 10.05.2017, notificato il 24.05.2017, dichiarando, ad avvenuto pagamento in favore del predetto legale, di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Aquara per la causale di cui all'oggetto.

Antonio Bamonte



è autentica

Avv. Carmela Capozzolo

